deva il malo esempio di molli costumi e disavvezzava il popolo dal lavoro dei campi e delle officine. Ma il largheggiare dei ricchi dava ai poveri il benessere della vita, e i lavoratori bisognosi, oltre che per i benefizi ottenuti, amavano i nobiluomini veneziani che, altezzosi con gli uguali, trattavano gli umili con bonarietà e indulgenza. Il patriziato, che con allettamenti e favori potè cattivarsi l'animo del popolo, non seppe stringere una viva comunione di affetti e d'interessi coi nobili di terraferma, i quali, avendo avuto privilegi e franchigie dagli antichi dominatori d'Italia, si sentivano offesi non

ARCO DELLA VILLA CORNARO A ESTE.

vedendosi equiparati ai patrizi della dominante, onde fra i due ordini nobiliari non tardarono ad accendersi ire palesi e occulti rancori. Più vivi gli sdegni contro i nuovi dominatori da parte dei feudatari rurali, che nei castelli disseminati sulle alture traevano una vita, lorda di prepotenze e di nequizie. La feudalità, che nel Friuli ebbe più sanguinosa e più tenace vita, fu combattuta, non abbattuta dalla Repubblica, la quale cercò almeno di moderarne gli abusi, pubblicando nel 1586 una legge che regolava le investiture, e l'anno seguente istituendo i provveditori *sopra feudi*. Sempre ignota rimase la potestà feudale entro la cerchia delle lagune, ma come, dopo la conquista di Costantinopoli, s'erano concessi nell'Arcipelago greco diritti feudali ai patrizi, così nel-

prire che una sola stanza. Proibiti i tappeti di seta e d'oro e le cortine di seta. Non più di dodici *careghe* di seta o di velluto; nessun scanno traforato e dorato; non casse o forzieri coperti di velluto o di seta; non battenti di porte intagliati e dorati; non letti di noce dorati o miniati, né *pavioni* (padiglioni), né coperte con aurei ricami, né guaine di spade con pugnali a ceselli d'oro, o foderate di velluto ecc. Le argenterie non dovevano superare sessanta marche. Le carrozze non potevano essere imbottite di velluto e di seta, né con fregi d'oro, né tirate da più di due cavalli: gli arnesi dei cavalli di cuoio schietto senza ornamenti. In seguito, i provvedimenti, per essere efficaci, si fecero meno rigorosi. Senato, *Terra*, reg. 146, c. 18, 11 marzo 1653 reg. 204, c. 125 t., 16 maggio 1682 reg. 336, c. 122 t., 26 aprile 1749 ecc.